

Palermo, lì 29 giugno 2020

Prot. n. 83/reg./2020

Ai Gestori delle scuole e dei
servizi educativi aderenti
alla FISM di Sicilia

Ai Presidenti Provinciali
delle FISM di Sicilia

=== LL.SS. ===

Oggetto: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 28 Chiarimenti in merito al Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Carissimi,

L' Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 06 giugno 2020, fornisce i primi chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa prevista dall'articolo 28 del decreto Rilancio, ossia il credito d'imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

L'importo da prendere come riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio ed è comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Beneficia del credito d'imposta chi svolge attività d'impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato in ciascuno dei mesi di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento

all'attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d'imposta (oltre a non aver conseguito nell'anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l'immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici e indicando il codice tributo "6920" o in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o di altri soggetti, compresi istituti di credito e di altri intermediari finanziari. In quest'ultimo caso è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e sarà cura di questa Segreteria darne tempestiva informazione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti

Il Presidente FISM Sicilia

Dario Cangialosi

